

ORDINANZA N. 1 /2014

IL DIRIGENTE DELL' E.N.A.C,

Competente per la Circoscrizione aeroportuale di Milano - Malpensa

- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare organicamente con nuove norme l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi nelle aree sterili dell'Aeroporto;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300 dell' 11/3/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTO** il Regolamento U.E. n. 272/2009 del 2/4/2009 che integra le norme;
- VISTO** il Regolamento U.E. n. 185/2010 del 4/3/2010 e le successive modifiche, che stabiliscono disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme dei succitati Regolamenti ;
- VISTI** gli art. 687, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, modificato dal D. Lgs. 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** l'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2009 con il quale, ai sensi dell'art.9 del Regolamento (CE) n. n.300/2008, l'ENAC è stato designato quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza;
- VISTO** il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30/4/1992;
- VISTA** la legge 28/12/1993, n° 561 recante "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi", e Decreto 30 Dicembre 99, n° 507;
- VISTO** il Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
- VISTA** la legge 18/04/1962, n° 194 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano;
- VISTE** le precedenti ordinanze e relative interpretazioni in materia di circolazione e di accesso delle persone e dei veicoli nell'ambito degli spazi doganali e nell' area di movimento dell'aeroporto di Milano - Malpensa;
- RITENUTO** di dover aggiornare la disciplina già dettata nella citata materia;
- SENTITI** la Polizia di Stato e la Società Esercizi Aeroportuali S. E. A. S.p.A.;

ORDINA

ART.1

DEFINIZIONI

Agli effetti della presente ordinanza sono denominati:

Area di movimento - parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra ed i piazzali di sosta.

Area di manovra - parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio ed i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta.

Area critica – parte di un aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

Area sterile - quella parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.

Piazzale aeromobili o piazzale - area destinata alla sosta degli aeromobili per le operazioni di sbarco, imbarco e rifornimento. Comprende le piazzole di sosta e le vie di circolazione di piazzale.

Vie di rullaggio - percorsi delimitati da una centerline di colore giallo, usati dagli aeromobili per il movimento a terra.

Spazi doganali - le aree ed i locali sui quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo per mezzo dei suoi organi diretti o della Guardia di Finanza.

Strada perimetrale - strada adiacente la recinzione aeroportuale destinata alla circolazione dei veicoli di servizio.

Strada di servizio - strada interna riservata alla circolazione di veicoli destinati alla manutenzione delle strutture aeroportuali.

Veicoli di servizio e mezzi speciali - veicoli e mezzi operativi - anche trainati - in disponibilità agli Enti o Società che esplicano sull'aeroporto, in modo continuativo, attività

connesse con l'esercizio del trasporto aereo e che possono circolare nelle aree interne aeroportuali anche in deroga alle norme del nuovo Codice della Strada.

Strade di circolazione dei veicoli - aree del piazzale delimitate da strisce bianche e destinate alla circolazione di veicoli, autobus e mezzi speciali.

Gestore aeroportuale - società responsabile della gestione e dello sviluppo dell'attività aeroportuale, compresi gli aspetti concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tali attività.
SEA - Aeroporti di Milano è il gestore aeroportuale degli aeroporti di Linate e Malpensa.

Handler aeroportuale - società operante sullo scalo, responsabile dei servizi di assistenza a terra per una compagnia aerea o un gruppo di compagnie aeree.

Assicura le attività di assistenza connesse ai voli in arrivo e in partenza, relative ai passeggeri, agli aeromobili (attraverso le attività di rampa e la gestione dei bagagli) e al trattamento delle merci e della posta.

ART.2

ACCESSO

Ad eccezione dei casi previsti nei successivi articoli 23, 24, 25 e 26, nessun automezzo o persona può accedere alle aree sterili, all'area di movimento ed agli spazi doganali dell'aeroporto, senza l'autorizzazione della Direzione Aeroportuale.

Oltre ai varchi siti presso i due terminal , i varchi che si possono utilizzare per accedere alle aree sterili sono:

VARCO n.1: sito vicino al terminal 2 , normalmente chiuso, viene utilizzato, a seguito di specifica richiesta ed assicurando specifiche misure di sicurezza, per il transito di autocisterne;

VARCO n. 2: sito vicino al terminal 2 ed aperto H24, viene utilizzato normalmente per il transito di operatori e fornitori; è un varco pedonale e carrabile, chiuso in uscita;

VARCO n.3 : sito presso il crew briefing center dell' Alitalia, aperto H24 come varco pedonale e aperto anche come carraio quando è chiuso il varco 4, è riservato al passaggio di operatori e a personale di Compagnie aeree specificamente autorizzati;

VARCO n. 4 : varco riservato agli operatori (pedonale e carrabile), sito in prossimità degli uffici della S.E.A.-Handling, aperto H24 in entrata, ma chiuso in uscita dalle 24,00 alle 06,00;

VARCO n. 5 : tunnel aerostazione, aperto dalle ore 06,00 alle ore 24,00, carrabile, aperto agli operatori;

VARCO n. 6 : chiuso, ex varco merci.

Presso l'area cargo city sono inoltre presenti due varchi presidiati da guardie giurate per conto degli agenti regolamentati ALHA e M.L.E., secondo quanto previsto dall'ordinanza che disciplina il servizio reso nell'area.

Il varco n. 3 potrà essere utilizzato per esigenze degli equipaggi solo se il transito è autorizzato dalla Direzione Aeroportuale che, al riguardo, richiederà il parere alla Polizia, alla Dogana ed alla Guardia di Finanza.

In mancanza di detta autorizzazione l'entrata o uscita non sono consentite.

PARTE PRIMA: CIRCOLAZIONE DEI MEZZI

ART.3

CONTRASSEGNI

I contrassegni permanenti saranno rilasciati, dopo avere accertato una necessità operativa, dalla Direzione Aeroportuale previa acquisizione del nulla osta della Polizia di Stato e degli Enti di controllo interessati, su richiesta da inviare al Gestore.

Nella richiesta di accesso al lato volo il richiedente deve dichiarare quali sono le necessità operative, spiegando che l'ingresso senza il veicolo comporta difficoltà o impossibilità di svolgere le proprie mansioni.

I contrassegni possono essere rilasciati soltanto ad Enti o società che operino in ambito aeroportuale oppure, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, ad Enti o società che esplicino attività complementari in loro nome e per loro conto.

Non è consentito il rilascio del contrassegno permanente ai veicoli a motore intestati a privati, a meno che non si tratti di automezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o guidati da persone a mobilità ridotta.

Sono autorizzati all'accesso - a prescindere dal possesso del contrassegno - i mezzi di emergenza e di soccorso, se utilizzati in situazioni di emergenza.

I contrassegni permanenti degli automezzi degli Enti Stato hanno una validità quinquennale, mentre quelli rilasciati agli altri operatori non possono superare l'anno solare.

La validità degli stessi potrà essere estesa fino a cinque anni, qualora l'operatore rilasci all'Ufficio tesseramento formale impegno ad accertare periodicamente la sussistenza dei motivi legittimi per l'accesso nelle aree sterili ed a restituire tempestivamente i contrassegni nel caso detti motivi dovessero venir meno.

I permessi provvisori, saranno rilasciati direttamente dal gestore, dopo aver accertato il possesso delle previste dotazioni di sicurezza e previa acquisizione del nulla osta della Polizia di Stato.

Hanno validità massima di trenta giorni. Non sono rinnovabili per più di tre volte.

I contrassegni per automezzi che consentono l'accesso al piazzale aeromobili hanno validità solo sull'Aeroporto di Malpensa (All. 1).

ART.4

PERCORSI

La circolazione e la sosta sul piazzale aeromobili dei veicoli autorizzati dovranno essere limitate ad effettive esigenze di servizio per le sole aree interessate e per il tempo strettamente necessario alla prestazione.

Il percorso da utilizzare è delimitato da strisce di colore bianco.

Lo stesso spazio sarà utilizzato per eventuali, momentanee fermate.

ART.5

ASSICURAZIONI

Con esclusione degli automezzi di servizio dell'ENAC e degli Enti di Stato, ciascun veicolo autorizzato a circolare nelle aree di movimento, dovrà essere assicurato per la responsabilità civile, conformemente a quanto disposto dalla Legge 24.12.99 n° 990 e successive modifiche.

Il Gestore, gli handlers e le compagnie di navigazione aerea potranno essere esentati dall'assicurare singolarmente i propri mezzi di servizio destinati a non uscire dall'aeroporto, qualora dimostrino di aver coperto con altra assicurazione, globale, gli eventuali danni causati dai suddetti veicoli, sia durante l'effettuazione del servizio cui gli stessi sono destinati, che in tutti gli altri casi.

I mezzi non compresi nel comma precedente, per avere l'autorizzazione ad accedere alle zone interne, dovranno essere assicurati con i seguenti massimali:

A) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t che operano in area di movimento: 10 milioni di euro;

- B) autovetture che operano in area di movimento: 5 milioni di euro;
C) in ogni altra zona sarà valida la normale assicurazione per responsabilità civile.
Gli handlers sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che rispetti i massimali specificamente indicati dall' E.N.A.C.

ART. 6

SOSTA

E' fatto assoluto divieto di lasciare in sosta nell'area di movimento qualsiasi mezzo che possa causare intralcio o impedimento al movimento degli aeromobili o degli altri veicoli. Durante la sosta, gli automezzi devono essere chiusi a chiave, allo scopo di evitare eventuali sottrazioni di strumenti di lavoro utilizzabili come armi improprie.

ART. 7

PATENTI E ABILITAZIONI

I conducenti dei veicoli di servizio dovranno essere muniti della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene ed eventualmente del certificato di abilitazione professionale, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

I conducenti di mezzi che trasportano materiale, al momento del transito dal varco doganale, dovranno, a richiesta, esibire la bolla di accompagnamento e/o l'elenco del materiale trasportato.

ART. 8

MEZZI SPECIALI

I conducenti delle macchine operatrici e dei mezzi speciali, non muniti di targa, (ad eccezione degli autobus per trasporto passeggeri), dovranno essere muniti, oltre che della patente almeno di categoria " B " in corso di validità, anche di uno specifico attestato rilasciato dalla società di appartenenza, certificante l'abilitazione degli stessi alle operazioni aeroportuali.

La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa, deve essere garantita dall'ente o società che ne ha la proprietà o l'uso, secondo le norme vigenti che ne regolano l'utilizzo.

Il proprietario del mezzo in particolare deve curare la revisione del mezzo, ai fini di accertarne le condizioni di sicurezza per la circolazione.

ART. 9

REGOLE GENERALI

I conducenti di tutti i veicoli e mezzi sono tenuti a:

- A. tenere una velocità non superiore ai 30 km/h sul piazzale e di rispettare i limiti di velocità indicati dalla segnaletica sulle restanti aree;
- B. dare precedenza in ogni caso, sul piazzale e sull'area di movimento, agli aeromobili, anche se trainati, e ai mezzi o veicoli con luce lampeggiante attivata;
- C. tenere una condotta di guida tale che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, o causa d'intralcio alla circolazione degli aeromobili e degli altri veicoli;
- D. rispettare la segnaletica aeroportuale

ART. 10

CONTRASSEGNI PER VEICOLI E MEZZI SPECIALI

I veicoli ed i mezzi speciali, non muniti di targa, per poter essere autorizzati a circolare nell'area di movimento dovranno:

- A. portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il contrassegno vistato dalla D.A, di colore giallo, per il libero accesso ai piazzali, o di colore giallo con banda nera, per l'accesso ai piazzali escluso il sottobordo;
- B. aver chiaramente indicato sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell'Ente di appartenenza ;
- C. essere muniti di idoneo dispositivo antifiamma interno o esterno, qualora debbano operare in prossimità degli aeromobili;
- D. essere provvisti di segnali diurni e notturni di cui agli artt.16 e 17 della presente ordinanza.

ART.11

CONTRASSEGNI PER CIRCOLAZIONE SULLA STRADA PERIMETRALE

I veicoli ed i mezzi speciali, non muniti di targa, per poter essere autorizzati a circolare solo sulla strada perimetrale, devono aver chiaramente indicato sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell' Ente o della società di appartenenza.

Detti veicoli e mezzi dovranno portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il contrassegno di colore **GIALLO con striscia trasversale rossa in alto a destra e con dicitura "Libero accesso strada perimetrale"**, vistato dalla D.A.

Non è consentito al conducente dell'autoveicolo lasciare l'autovettura in sosta sulla strada perimetrale ed allontanarsi.

ART. 12

IDENTIFICAZIONE MEZZI DI SERVIZIO

Tutti gli automezzi di servizio dovranno, in ogni caso, aver applicato sulla carrozzeria un **numero progressivo**, ovvero altra utile indicazione che ne consenta in modo celere e certo l'individuazione.

L'elenco di detti automezzi - per agevolare eventuali controlli - dovrà essere consegnato, all'inizio di ogni anno solare, alla Polizia di Stato.

Le società e gli enti che impiegano mezzi che operano esclusivamente all'interno delle aree sterili, dovranno presentare alla Polizia di Frontiera la lista dei mezzi a tal fine utilizzati. Eventuali deroghe saranno concesse e concordate d'intesa con la Polizia di Frontiera e la Direzione Aeroportuale.

ART. 13

DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA

In deroga all'art. 173 del Codice della strada, nell'area di movimento (airside) gli operatori aeroportuali possono utilizzare, per esigenze di servizio, gli apparati radiotelefonici. Nell' area di movimento i conducenti degli automezzi sono esonerati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza previsto dal Codice della strada.

In tutte le altre aree la circolazione dei mezzi è disciplinata dal Codice suddetto.

ART. 14

PARCHEGGIO

Tutti gli automezzi autorizzati potranno parcheggiare esclusivamente negli spazi riservati.

ART. 15

SEGNALI DIURNI

I veicoli autorizzati a circolare nell' area di movimento, devono essere muniti di bandiera o pannello a scacchi bianchi e rossi, in osservanza a quanto previsto dall' Annesso XIV ICAO Cap. 6.2.

La bandiera, che deve sporgere per 20 cm. oltre la parte superiore del veicolo, deve essere quadrata, di lato non inferiore a 90 cm. e deve essere formata da una scacchiera con quadrati, delle dimensioni non inferiori a 30 cm. di lato.

Il pannello ha le stesse dimensioni della bandiera e deve essere applicato in maniera ben visibile sulla carrozzeria.

Per i veicoli di minore ingombro, è prescritta un bandiera di idonea dimensione o un pannello applicato sulle fiancate esterne della carrozzeria, di lato non inferiore a 45 cm e che deve essere formata da una scacchiera con quadrati dalle dimensioni non inferiori a 15 cm di lato.

ART. 16

SEGNALI NOTTURNI

I veicoli di servizio e gli altri mezzi autorizzati ad accedere alle aree doganali, qualora debbano interessare l'area di movimento in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, devono essere muniti di appositi segnali luminosi e specificamente:

- A. **AUTOBUS, AUTOCARRI, GENERATORI:** 4 luci fisse ai quattro angoli superiori della carrozzeria;
- B. **AUTOVEICOLI, TRATTORI, MOTOVEICOLI;** una luce fissa in posizione centrale sporgente dalla parte più alta, visibile dai 360° o due/quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria;
- C. **SCALE PER PASSEGGERI:** una luce fissa sul punto più alto del mancorrente di sinistra;
- D. **AUTOGRU:** una luce fissa sul punto più alto del braccio e quattro agli angoli superiori della carrozzeria;
- E. **AUTOMEZZI SCOPERTI O CON COPERTURA DI TELA, AUTOCAMPAGNOLE:** due luci fisse in alto, ai lati del parabrezza e due alle estremità dello spigolo posteriore superiore del cassone;
- F. **AUTOCISTERNE E RIMORCHI CISTERNE:** un faro lampeggiante in alto, al centro della cabina di guida e del rimorchio, quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria, nonché una striscia catarifrangente, dell'altezza di almeno 10 cm. e della lunghezza dell'autocisterna e del rimorchio. Le strisce devono essere di colore arancione e poste sulle fiancate dei veicoli;
- G. **ELEVATORI MERCI:** una luce fissa sul punto più alto delle guide ed una al centro del bordo posteriore della carrozzeria.

Le caratteristiche delle luci di cui sopra devono essere le seguenti:

- 1) Luci di ostacolo fisse: colore rosso o giallo, intensità minima 40 candele, copertura azimutale 360°;
- 2) Luci di ostacolo lampeggianti: devono emettere una serie di lampi gialli con la frequenza di 45 lampi al minuto ed avere una intensità luminosa di 200 candele con copertura azimutale 360°.

ART. 17

AREA DI MANOVRA

L'accesso all'area di manovra è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e a quelli di servizio in caso di necessità, previa autorizzazione data dalla Torre di controllo e richiesta a mezzo radio ricetrasmittente.

I conducenti dovranno essere in possesso di abilitazione di colore rosso e attenersi strettamente a quanto disposto nell'apposito programma redatto dalla società di gestione e approvato dall'E.N.A.C; inoltre devono indossare un indumento ad alta visibilità.

Gli automezzi di servizio destinati ad operare, anche saltuariamente, nell' area di manovra, dovranno avere, oltre ai segnali di cui ai precedenti articoli, anche una luce lampeggiante di colore giallo, avente le caratteristiche descritte nell'art. 16, qualora la stessa non sia già prevista per il tipo di veicolo.

Durante la permanenza in area di manovra è obbligatorio attivare detto dispositivo luminoso anche nelle ore diurne.

ART. 18

STRADE DI SERVIZIO

L'accesso alla strada centrale di collegamento tra il piazzale nord, la caserma VV.F. e le **aree operative in testata pista 35L**, è riservato esclusivamente ai seguenti mezzi, purché muniti di radio con frequenza TWR:

A) automezzi in servizio di manutenzione;

B) automezzi operativi in servizio per la sicurezza e la regolarità aeroportuale.

I conducenti, prima di impegnare la strada centrale in qualunque suo punto, devono chiedere autorizzazione alla TWR precisando il proprio punto d'uscita.

All' interno delle aree dei BHS del terminal 1 e del terminal 2, è possibile accedere solo con mezzi a propulsione elettrica.

La S.E.A. provvede all'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale.

Nei periodi di effettuazione dei lavori di manutenzione dei BHS e delle aree interne, saranno previste deroghe per i mezzi specificamente autorizzati da S.E.A.- Coordinamento di scalo

L'accesso alla strada di servizio posta a livello - 5,22, che percorre longitudinalmente il terminal 1, è controllato dalla S.E.A., che ne consente l'accesso ai mezzi specificamente autorizzati.

ART. 19

ACCESSO ALL'AREA DI MANOVRA

Ogni intersezione della strada centrale con l' area di manovra è chiaramente evidenziata con apposita segnaletica, orizzontale e verticale, che prevede l'assoluto diritto di precedenza agli aeromobili.

Ai punti di accesso all' area di manovra sono installati cartelli indicanti il divieto di accesso agli automezzi non autorizzati.

ART. 20

RESTITUZIONE

I contrassegni devono essere restituiti alla società di gestione nei casi previsti dal P.N.S..

Eventuali perdite, furti o mancate restituzioni devono essere comunicate alla Direzione Aeroportuale.

Il gestore aeroportuale terrà un registro di tutti i contrassegni rilasciati – permanenti e provvisori - costantemente aggiornato e con le annotazioni relative a smarrimenti o furti.

Sul registro sarà inoltre specificamente evidenziato il rilascio dei duplicati.

ART. 21

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle norme contenute nel codice della strada, laddove applicabili e non in evidente contrasto con la natura del servizio esplicato in ambito aeroportuale.

PARTE SECONDA: CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

ART. 22

ACCESSI

Ad eccezione dei casi indicati nel successivo articolo 23, nessuno può accedere alle aree sterili dell'aeroporto senza l'autorizzazione della Direzione Aeroportuale.

Le tessere di riconoscimento saranno rilasciate soltanto a dipendenti di Enti e società che operano in ambito aeroportuale o, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, a persone che espletano attività complementari per loro nome e conto.

Dette persone, per poter ottenere il rilascio del tesserino definitivo, che li abilita all'accesso alle aree sterili, devono dimostrare di aver partecipato al previsto corso di formazione.

Da tali obblighi sono esonerati esclusivamente coloro che richiedono un "visitor".

Il rinnovo della tessera è subordinato alla verifica dell'effettuazione dei previsti corsi di aggiornamento professionale.

Gli Istruttori certificati dall'E.N.A.C. sono tenuti a custodire –per eventuali verifiche- la documentazione che attesta che i corsi sono stati frequentati con profitto.

ART. 23

DEROGHE

Per motivi inerenti alle loro funzioni, possono accedere alle aree sterili, anche senza tesserini permanenti o permessi visitors:

- A. i dipendenti dell'ENAC, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ente (carta multiservizi) (all. B);
- B. gli operatori tenuti ad intervenire nei casi di emergenza, incidente o reazione ad atti illeciti contro l'aviazione civile;
- C. i passeggeri in arrivo, partenza e/o transito, muniti di titolo di viaggio;
- D. i piloti e i membri di equipaggio di aeromobile in arrivo, partenza e/o transito, muniti di regolare licenza, attestato o certificato di membro di equipaggio in corso di validità;
- E. il personale delle Forze di Polizia che non presta servizio in aeroporto ma che, per compiti di istituto, deve accedere all'interno delle aree, che esibisce la tessera personale di riconoscimento all'atto dei controlli di sicurezza, dopo aver segnalato il passaggio all'Ufficio di Polizia di Frontiera.

ART. 24

TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

L'accesso alle aree sterili dell'aeroporto è consentito ai possessori di una delle tessere indicate di seguito (all. B) che sono rilasciate dalla D.A ed emesse da SEA, previo accertamento dei requisiti e verifica di assenza di impedimenti in capo al soggetto destinato. L'affidabilità è accertata dalla D.A., tramite il nulla-osta della Polizia di Frontiera.

Le tessere non possono essere rilasciate per un periodo eccedente la durata del contratto di lavoro.

Esse dovranno essere conformi a quanto previsto dal programma nazionale di sicurezza.

Le tessere emesse per **emergenza o incidente** hanno validità coincidente con la durata delle operazioni di soccorso e di gestione della criticità.

Ai titolari di tessera di colore giallo e azzurro non può essere rilasciata la patente di scalo. Qualora gli operatori aeroportuali debbano accedere alle aree sterili con articoli proibiti da utilizzare come attrezzi di lavoro (vedi procedura in all. C), dovranno essere in possesso di una specifica autorizzazione, identificata con l'apposizione di una lettera sulla tessera personale di riconoscimento.

Il badge dovrà essere ritirato dal richiedente che, all'atto del ritiro, firmerà un registro o un modulo, anche per presa visione delle norme della presente ordinanza.

Nella domanda di autorizzazione all'accesso, si dovrà specificare se il richiedente intende portare con sé gli articoli proibiti di cui sopra, da utilizzare come strumenti di lavoro.

All'atto dell'accesso all'area sterile l'operatore in possesso di detti articoli dovrà esibire anche un apposito elenco che riporta nel dettaglio gli articoli proibiti.

La disciplina per gli articoli proibiti viene fissata nell'allegata procedura.

ART. 25

AREE CRITICHE

Premesso che le aree critiche dell'aeroporto coincidono con l'area sterile, sono stabilite limitazioni per l'accesso e la circolazione nelle seguenti aree :

- 1) Aree smistamento bagagli dei due terminal;
 - 2) Aree partenze, site oltre le postazioni di controllo (incluso il mezzo interpista);
 - 3) Aree del piazzale aeromobili, dove hanno luogo le operazioni di assistenza agli stessi
- All'interno delle aree di cui al punto 1 sarà apposta apposita cartellonistica che evidenzia l'obbligo per chi vi opera dell'esposizione dell'apposito badge

Ciascun operatore potrà essere autorizzato ad operare in tutte o comunque in più zone tra quelle citate; è facoltà dell'E.N.A.C. negare l'accesso ad una o più aree.

I moduli per le relative richieste saranno pubblicati sul sito web della società di gestione.

ART. 25 bis

AREE CARGO CITY

Le aree della cargocity dedicate al trattamento delle merci sono regolate da apposita Ordinanza.

All'interno dell'area sterile sarà collocata apposita cartellonistica che evidenzia l'obbligo dell'esposizione dell'apposito badge per tutti coloro che vi operano.

ART. 26

CAMBIO DI SOCIETA'

Qualora un operatore aeroportuale in possesso di tesserino in corso di validità cambi la propria società o in caso di cambio di denominazione sociale della società, occorrerà richiedere l'emissione di un nuovo tesserino di durata non superiore al precedente.

ART. 27

DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO

A coloro che hanno un doppio contratto di lavoro verranno rilasciati due tesserini intestati alla stessa persona con l'indicazione delle diverse società per le quali lavora.

La responsabilità della piena osservanza delle norme in materia di lavoro dipendente ricade sulle parti contraenti.

ART. 28

SISTEMA AEROPORTUALE - ESTENSIONI

Tutti i tesserini hanno validità sullo scalo nel quale il richiedente intende operare.

ART. 29

PERMESSI VISITORS

I permessi visitors (vedi layout all. B) possono essere rilasciati dalla Polizia di Frontiera o dal gestore aeroportuale, previa acquisizione del nulla osta della Polizia.

Sono rilasciati soltanto a persone, enti o società che operano in ambito aeroportuale o, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, a persone che esplicano attività complementari per loro nome e conto.

Detti permessi devono indicare le aree in cui si è autorizzati ad accedere e sono validi per ventiquattro ore dalla data di emissione; in ogni caso – all'uscita dalle aree sterili - devono essere restituiti agli uffici preposti, che rilasciano apposita ricevuta.

La persona che li richiede deve essere accompagnata, per tutto il periodo di permanenza nelle aree sterili, da operatore aeroportuale munito di tessera, che assume la qualifica di scorta e quindi la relativa responsabilità per il rispetto delle disposizioni di sicurezza.

In caso di mancata restituzione del permesso entro i tempi previsti e nel caso di allontanamento della scorta durante il periodo di permanenza nelle aree sterili del titolare del permesso, è prevista l'irrogazione della sanzione prevista all'art. 1174 1° comma del codice della navigazione.

Durante gli stati di emergenza, incidente o a seguito di atti illeciti contro il trasporto aereo, la D. A. si riserva di sospendere l'emissione e/o la validità degli stessi.

ART. 30

CONTROLLI

Il personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Frontiera e delle società di sicurezza in servizio ai varchi carrai e pedonali, consentirà l'accesso in zona doganale, al piazzale sosta aeromobili ed alla strada perimetrale, esclusivamente agli autoveicoli dotati di contrassegno giallo, i cui conducenti siano in possesso di tesserino individuale che abilita ad accedere in zona doganale, ovvero agli autoveicoli e relativi conducenti dotati di permesso di accesso provvisorio, con validità massima fino a 30 giorni, limitatamente alle aree ed ai percorsi autorizzati.

I controlli sugli automezzi saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle norme; durante i controlli il conducente e gli eventuali passeggeri degli automezzi non possono trovarsi a bordo degli stessi.

ART. 31

IDENTIFICAZIONE

Per consentire agli organi statali di controllo incaricati di far osservare la presente ordinanza una più facile identificazione delle persone autorizzate ad operare nelle aree aeroportuali ed in particolare all'interno delle aree sterili, tutti sono tenuti ad esporre il tesserino e renderlo chiaramente visibile.

I titolari dei tesserini sono inoltre obbligati ad esibire i propri documenti di riconoscimento ad ogni richiesta degli organi di controllo.

ART. 32

LIMITAZIONI

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, ai sensi dei precedenti articoli, hanno libero accesso agli spazi doganali ed al piazzale aeromobili, possono accedere alle zone consentite solo per motivi di lavoro e per il tempo necessario all'espletamento delle proprie funzioni.

E' comunque vietata, in tutto il comprensorio aeroportuale, la permanenza a quelle persone che, isolatamente od in gruppo, su veicoli o meno, rechino con la loro presenza o comportamento, manifesto pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'attività aeroportuale.

ART. 33

REVOCA TESSERE

Il Direttore Aeroportuale potrà revocare o sospendere le tessere di cui al precedente art. 24, quando si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio.

Del suddetto provvedimento darà comunicazione alle Autorità competenti, al Gestore aeroportuale ed agli enti e società interessate, nonché ai soggetti destinatari del provvedimento.

I titolari delle tessere dovranno, inoltre, provvedere alla restituzione agli enti o alle società da cui dipendono, i quali provvederanno – alla scadenza o in caso di perdita del titolo che legittima il rilascio - alla riconsegna al gestore o, nel caso degli Enti di Stato, alla Direzione Aeroportuale.

ART. 34

RESTITUZIONE TESSERE

Le società di appartenenza dei titolari dei tesserini – nei casi previsti dal P.N.S. - hanno l'obbligo di ritirare i tesserini e consegnarli alla S.E.A - Security, che provvederà alla loro distruzione.

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro e su espressa richiesta delle società, è consentito che le tessere siano rimesse, lasciando immutata la scadenza originaria e la numerazione.

PARTE TERZA

ABILITAZIONE ALLA GUIDA NELLE AREE AEROPORTUALI DELL'AEROPORTO DI MALPENSA

ART. 35

OBBLIGHI

Chiunque debba essere adibito, anche occasionalmente, alla guida di veicoli nell'area di movimento dell'Aeroporto di Malpensa, deve possedere, oltre ad idonea patente di guida in corso di validità, anche un'apposita abilitazione rilasciata dalla società di gestione dell'aeroporto (all. D).

Le aree dove è possibile accedere senza abilitazione sono indicate nella mappa M1, allegata alla presente Ordinanza.

Le abilitazioni sono di due tipi:

- **ROSSA**

Consente l'accesso a tutte le aree operative, compresa l'area di manovra (mappa M2), alla quale si potrà accedere solo con mezzi dotati di radio ricetrasmittente, rispettando le procedure stabilite.

Per l'ottenimento di questa abilitazione sarà necessario che gli operatori sostengano un esame teorico e di fonìa e conoscano quanto contenuto nel programma elaborato dalla società di gestione ed approvato da E.N.A.C.

Vista la criticità delle zone interessate, tale abilitazione può essere rilasciata solo al personale del gestore aeroportuale, al personale dipendente di società che operano in nome e per conto dello stesso, di società operanti nel campo dell'assistenza agli apparati di ausilio alla navigazione aerea, di Enti di Stato e dell'E.N.A.C.

- **VERDE**

Consente l'accesso a tutti gli operatori aeroportuali o al personale di ditte esterne che operino stabilmente o occasionalmente nei piazzali aeromobili (mappe M3 e M4).

Ai fini dell'ottenimento di questa abilitazione, è necessario che gli operatori sostengano un esame, secondo le modalità stabilite dalla società di gestione ed approvate dall'E.N.A.C.

Ai titolari di questa abilitazione è tassativamente vietato interessare l'area di manovra.

ART.36

CONTROLLI

Il titolare dell'abilitazione di cui all'art. 35 dovrà esibirla, su richiesta, agli organi competenti, ogniqualevolta si trovi alla guida di un veicolo nell'area di movimento dell'Aeroporto.

ART. 37

NEOPATENTATI

Chiunque debba essere adibito per la prima volta alla conduzione di mezzi nell'area di movimento aeroportuale, per ottenere l'abilitazione alla guida dovrà:

1. soddisfare quanto previsto nel programma approvato dall'E.N.A.C.;
2. superare una prova teorica, sulla base del programma predisposto dalla società di gestione e approvato dall'Enac.

ART. 38

VALIDITA' E RINNOVO

La durata dell'abilitazione è stabilita come segue:

- a) 5 anni dal rilascio o dal rinnovo per i titolari di patente verde;
- b) 3 anni per i titolari di patente rossa.

Il rinnovo avviene allo scadere dei termini suddetti, dopo il superamento di un esame teorico.

ART. 39

RILASCIO

Al superamento della prova teorica, la società di gestione, sulla base di quanto riportato nell'apposita procedura, rilascerà all'interessato l'abilitazione alla guida degli automezzi nell'area di movimento dell'aeroporto.

E' possibile ripetere la prova nei termini e con le modalità stabilite nel programma.

ART. 40

LIMITAZIONI

1. Qualora non venga superata la prova teorica, l'interessato potrà essere ammesso ad una successiva prova, nei termini stabiliti dal programma.
2. Nel programma dovrà essere stabilito il numero massimo di esami che il candidato potrà sostenere per il rilascio della patente.

ART. 41

DEROGHE

Il personale in possesso di visitor potrà condurre automezzi nell'area di movimento, purché accompagnato o scortato da personale abilitato alla guida, in possesso di tessera personale permanente.

Non è richiesto il conseguimento della patente aeroportuale per il personale che interviene nei seguenti casi: emergenza o incidente, stati di allarme o incidente per atti illeciti, gravi calamità naturali, assistenze a voli di stato, militari, umanitari ed ambulanza.

ART. 42

SANZIONI

Oltre a quanto previsto dall'art. 126 bis e successivi del nuovo Codice della Strada, le violazioni alle disposizioni riguardanti la circolazione nell' area di movimento saranno punite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1174 del codice della navigazione, modificato dal D. Lgs.151 del 15 marzo 2006.

La guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, accertata secondo quanto previsto dall'art. 186 del Codice della strada, nonché la violazione all'art. 6 della presente ordinanza, comportano la revoca della abilitazione.

Tutte le infrazioni saranno segnalate alla Direzione Aeroportuale.

La persona che, nonostante non abbia conseguito l'abilitazione alla guida nell'area di movimento, conduce automezzi in detta area, è soggetta alle sanzioni previste, che potranno essere estese anche alla società o all'Ente di appartenenza, in qualità di obbligati in solido al rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 43

MANCATO POSSESSO CONTRASSEGNO

Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma, all'atto di una eventuale verifica, non sia in possesso del relativo contrassegno, sarà tenuto a portarlo in visione, entro il termine di dieci giorni, agli Organi che hanno effettuato il controllo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44

AREA DI MOVIMENTO

Nell' area di movimento é rigorosamente vietato fumare.

E' altresì vietato gettare carte, oggetti vari e rifiuti d'ogni genere.

Containers, scale o attrezzature varie devono essere tenuti lontano dalla recinzione e comunque ad una distanza tale da non consentire a nessuno di avvalersene per scavalcarla ed introdursi all'interno delle aree sterili.

ART. 45

AREA DI MOVIMENTO - ESERCIZIO DELLA CACCIA

All'interno dell'aeroporto è vietato l'esercizio della caccia.

Particolari disposizioni di carattere temporaneo potranno essere date, d'intesa con gli organi competenti, per la cattura di selvaggina, la cui presenza costituisce pericolo per la navigazione aerea, e per la distruzione di nocivi.

ART. 46

AREA DI MOVIMENTO- DIVIETI

E' vietato dar da mangiare ad animali randagi e gatti all'interno del sedime aeroportuale ed in particolare nell'air side.

Nel caso di intrusione degli stessi nell'area di movimento il gestore provvederà all'allontanamento.

ART. 47

AEROSTAZIONE

I cani e gli altri animali, eventualmente al seguito dei passeggeri e degli operatori aeroportuali, devono restare costantemente sotto il diretto controllo degli interessati e comunque non devono recare disturbo alle persone.

I montacarichi nord, centrale e sud del terminal 1 sono adibiti al trasporto dei bagagli fuori misura dalle zone di accettazione alle zone di imbarco e possono essere utilizzati solo a tale scopo; vi potranno accedere persone incaricate della riparazione di guasti, ma solo dopo che la situazione critica sarà comunicata alla sala operativa della Polizia, alla Dogana ed alla Guardia di Finanza.

Tutti i montacarichi saranno dotati di sorveglianza con sistema T.V.C.C. e costantemente vigilati da una una guardia giurata per impedirne un illecito accesso.

ART. 48

AEROSTAZIONE - ESERCIZI COMMERCIALI

In tutti i negozi ed i luoghi di ristoro siti nelle aree sterili delle aerostazioni di Malpensa è vietata la vendita di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, quali ad esempio coltelli e pugnali; nei luoghi di ristoro è consentito usare coltelli, solo se a punta arrotondata.

ART. 49

ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME

Gli organi statali di controllo presenti in Aeroporto, sono incaricati di fare osservare le norme contenute nella presente ordinanza.

ART. 50

SANZIONI

Chiunque non osserva le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce un più grave reato, all'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 1174 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 3 della legge 561/1993 e dal Decreto 30 dicembre 1999 n°507.

ART. 51

ENTRATA IN VIGORE

L'ordinanza entra in vigore immediatamente abrogando l'Ordinanza n. 3/2013 ed eventuali disposizioni in contrasto.

Malpensa,

18 MAR. 2014

IL DIRETTORE
(Dott. Massimo Bitto)

INDICE

ULTIMO
AGGIORNAMENTO:

ORDINANZA N°3/2013

Art. 1 DEFINIZIONI
Art. 2 ACCESSO

PARTE PRIMA: CIRCOLAZIONE DEI MEZZI (art. 3 – 21)

ART.3 CONTRASSEGNI
ART.4 PERCORSI
ART.5 ASSICURAZIONI
ART.6 SOSTA
ART.7 PATENTI E ABILITAZIONI
ART.8 MEZZI SPECIALI
ART.9 REGOLE GENERALI
ART.10 CONTRASSEGNI PER VEICOLI E MEZZI SPECIALI
ART.11 CONTRASSEGNI PER CIRCOLAZIONE SULLA STRADA
PERIMETRALE
ART.12 IDENTIFICAZIONE MEZZI DI SERVIZIO
ART.13 DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA
ART.14 PARCHEGGIO
ART.15 SEGNALI DIURNI
ART.16 SEGNALI NOTTURNI
ART.17 AREA DI MANOVRA
ART.18 STRADE DI SERVIZIO
ART.19 ACCESSO ALL'AREA DI MANOVRA
ART. 20 RESTITUZIONE
ART.21 RINVIO

PARTE SECONDA: CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (Art. 22 – 34)

ART.22 ACCESSI
ART.23 DEROGHE
ART.24 TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO
ART.25 AREE CRITICHE
ART.25bis AREE CARGO CITY
ART.26 CAMBIO DI SOCIETÀ
ART.27 DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO
ART.28 SISTEMA AEROPORTUALE - ESTENSIONI
ART.29 VISITORS
ART.30 CONTROLLI
ART.31 IDENTIFICAZIONE
ART. 32 LIMITAZIONI
ART. 33 REVOCA TESSERE
ART. 34 RESTITUZIONE TESSERE

PARTE TERZA: ABILITAZIONE ALLA GUIDA (Art. 35 – 43)

ART. 35 OBBLIGHI
ART. 36 CONTROLLI
ART. 37 NEOPATENTATI
ART. 38 VALIDITA' E RINNOVO
ART. 39 RILASCIO
ART. 40 LIMITAZIONI
ART. 41 DEROGHE
ART. 42 SANZIONI
ART. 43 MANCATO POSSESSO CONTRASSEGNO

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (Art. 44 – 50)


ART. 44 AREA DI MOVIMENTO
ART. 45 AREA DI MOVIMENTO – ESERCIZIO DELLA CACCIA
ART. 46 AREA DI MOVIMENTO - DIVIETI
ART. 47 AEROSTAZIONE
ART. 48 AEROSTAZIONE – ESERCIZI COMMERCIALI
ART. 49 ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME
ART. 50 SANZIONI
ART. 51 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI:

M1 :esenzione patente
M2:aree di movimento e manovra,recinzione, sedime ,varchi doganali
M3:piazzale T1
M4:piazzale T2
M5:strada centrale
A: Accesso veicoli
B: Tessere di accesso personale
C: Procedura articoli proibiti
D: Patenti aeroportuali
D: Patenti aeroportuali

GLOSSARIO

ICAO	INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
CAT I-II-III	SITUAZIONI DI OPERATIVITA' IN VISIBILITA' RIDOTTA
D.Lgs.	DECRETO LEGISLATIVO
Cds	CODICE DELLA STRADA
CdN	CODICE DELLA NAVIGAZIONE
VVF	VIGILI DEL FUOCO
D.A,	DIREZIONE AEROPORTUALE
PS	POLIZIA DI STATO
GdF	GUARDIA DI FINANZA
CC	CARABINIERI
ENAV	ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO
ILS	INSTRUMENTAL LANDING SYSTEM
G.P.	GUIDA PLANATA
APU	AIR POWER UNIT
CCNL	CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TWR	TORRE DI CONTROLLO
UHF	ULTRA HIGH FREQUENCY
RHT	RESPONSABILE HANDLING IN TURNO
RST	RESPONSABILE DI SCALO IN TURNO
SSV	SERVIZIO SICUREZZA E VIGILANZA




ORDINANZA 1/2014 DEL 18 MARZO 2014

LEGENDA

- PERCORSO STRADA PERIMETRALE CON PATENTE
- PERCORSO STRADA PERIMETRALE SENZA PATENTE
- STRADE DI SERVIZIO
- PERIMETRALE BHS
- STRADA CENTRALE


●	○
<p>PERCORSO CON PATENTE AEROPORTUALE E VEICOLI CON CONTRASSEGNO</p>	<p>AREA DI MOVIMENTO AEROMOBILI ESCLUSO AUTOMEZZI CON CONDUCENTE SENTITO DI PATENTE AEROPORTUALE E DI CONTRASSEGNO IN CASO PER LINEA DI MOVIMENTO</p>

	AEROPORTO MILANO MALPENSA		DATA
	M1	ESENZIONE PATENTE	SCALE





	AEROPORTO MILANO MALPENSA		
	PIAZZALE T.1		
			
			

M3 - ORDINANZA 1/2014 DEL 18 MARZO 2014



M4 - ORDINANZA 1/2014 DEL 18 MARZO 2014



M5 -ORDINANZA 1/2014 DEL 18 MARZO 2014